

una legge importante sopra questo tema, si riassumano i principii che informavano per lo passato la nostra legislazione; ma io domando che questo riassunto sia completo, che non si torni addietro se non si vuole andare avanti, e che per conseguenza sia conservato il principio che uno schiavo, appena diventa proprietà di un cittadino sardo, per questo solo motivo diviene uomo libero, principio che onora altamente, come ho già detto, il ministro della marina del Re Carlo Felice che lo scriveva nelle nostre leggi.

MICHELINI. Affinchè l'articolo 1 abbia la larghezza cui accennava ultimamente il deputato Farina, bisognerebbe, secondo me, togliere le parole « coerentemente alle leggi vigenti, » perchè in caso contrario, cioè lasciando sussistere queste parole, temo che questo articolo, riferendosi a leggi antecedenti, debba essere inteso secondo la retta loro interpretazione, la quale, come avvertiva lo stesso relatore, è più ristretta di quello si vorrebbe fosse l'articolo che cade in discussione. È vero che l'onorevole relatore spiega la differenza tra le parole « in conformità delle leggi vigenti » e quelle « coerentemente alle leggi vigenti; » ma io confesso che non posso approvare la spiegazione da lui data, e dubito grandemente che quella distinzione sia ammessa da chi vorrà applicare la legge; per me non trovo alcuna differenza in queste parole, se non che la prima dizione mi sembra più italiana. Per questi motivi io opino potersi conciliare le varie opinioni state manifestate colla soppressione delle parole « coerentemente alle leggi vigenti; » che se non fosse approvato tale emendamento soppressivo, io crederei inutile questo articolo, e voterei contro di esso.

ASTENGO. Dalla discussione finora seguita sul punto se si debba o no mantenere l'articolo 1, parmi potersene dedurre che tutti convengono in questo, che lo schiavo debba acquistare la libertà pel solo fatto di mettere piede sul territorio dello Stato o di essere ammesso sopra un bastimento a bandiera nazionale, ma esservi discrepanza sulla opportunità e sulla convenienza di proclamare un tale principio nella legge presente, pensando alcuni che bastino a tal uopo le disposizioni delle leggi precedenti, e che anzi sia in esse proclamato quel principio in termini più estesi di quelli che si leggono nell'articolo 1, sul quale si raggira la discussione.

Io debbo a questo proposito osservare alla Camera che l'articolo 104 del regolamento sulla marina mercantile in data 13 gennaio 1827, invocato e letto dall'onorevole deputato Valerio, prova precisamente la convenienza ed opportunità di proclamare presentemente in modo chiaro ed assoluto ciò che si raccoglie dal detto articolo in modo meno chiaro e meno assoluto. Esaminandone anzi attentamente il tenore, si può con ragione mettere in dubbio se realmente siasi ivi voluto stabilire o presupporre che lo schiavo diventi libero di pien diritto dal momento in cui abbia posto piede sul bordo di un bastimento a bandiera nazionale, o sia caduto in possesso di un cittadino sardo. Oltre di che non vi è contemplato il caso in cui lo schiavo abbia messo piede sul territorio dello Stato.

Stando ai termini di quella disposizione, pare che la legge abbia considerato il caso in cui il capitano abbia noleggiato il suo bastimento per trasporto di schiavi « colla condizione che rientrassero nella loro piena libertà dal momento in cui avessero posto piede sopra un bastimento coperto dalla bandiera nazionale. » Ora, se la legge ha provvisto al caso in cui siasi stipulata una tale condizione, lasciò con ciò supporre che, mancando quella condizione, lo schiavo che mette piede sul bastimento non acquisti di pien diritto la libertà per causa

di questo solo fatto, o per lo meno ha lasciato un grave dubbio sovra di questo punto.

Parimente, ove si parla dello schiavo posseduto da un cittadino dello Stato, l'articolo 104 del regolamento penale sulla marina trovasi espresso in modo da far credere o dubitare che la libertà l'acquisti nel solo caso in cui sia stato comprato « all'oggetto di renderlo libero. »

Se lo schiavo acquistato o posseduto da un cittadino sardo mette piede sul territorio dello Stato, od è ammesso sopra un bastimento nazionale, in allora la sua libertà è assicurata dall'articolo 1 del progetto, che proclama un principio chiaro ed assoluto. Se poi quello schiavo si trova nel territorio di estero Stato, ed ivi è mantenuto nella schiavitù da un cittadino sardo, il caso non è più contemplato nell'articolo 1, sibbene nell'articolo 2 del progetto.

A dir vero, si potrebbe disputare se la seconda parte dell'articolo 104 sulla marina mercantile sopra mentovato, nel proibire « ad alcun capitano, patrono, sovraccarico, marinaio od altro di fare acquisto di uno o più schiavi, nè avere alcuna ingerenza o partecipazione nella tratta o commercio di schiavi di alcuna sorta, » abbia inteso disporre in modo generale ed assoluto, e sia anche applicabile a qualunque cittadino estraneo alla marina mercantile che, indipendentemente dal fatto della tratta o del commercio esercitato nei luoghi in cui si fa la tratta, compri o venda degli schiavi in un paese estero ove le leggi autorizzino quell'infame commercio, ritenuto l'intero contesto di quell'articolo e la circostanza che il medesimo fa parte di un regolamento sulla marina, e che trattasi di reati di cognizione dell'ammiragliato. Ad ogni modo, se si volesse stabilire il principio in modo assoluto che uno schiavo diventi libero di pien diritto pel solo fatto di essere caduto in proprietà o possesso di un cittadino sardo, comunque in territorio estero, converrebbe riservare una siffatta disposizione all'articolo 2 del progetto; e prima di adottarla bisognerebbe esaminare se potrà avere esecuzione all'estero, ove non si può estendere l'impero delle nostre leggi.

Quindi io sono d'avviso che convenga mantenere l'articolo 1 del progetto, salvo a discutere l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Valerio quando ci occuperemo dell'articolo 2. In quanto all'osservazione dell'onorevole deputato Michelini, che sia meglio dire *in conformità*, come si legge nel progetto del Ministero, invece di dire *coerentemente*, io noterò che la Commissione, avendo ravvisato, come già dissi, non abbastanza chiare e non abbastanza late le disposizioni delle leggi vigenti, non volle mantenere le parole « in conformità delle leggi vigenti, » temendo che un siffatto richiamo potesse avere un senso restrittivo, la quale restrizione credette non potersi dedurre dalla parola *coerentemente*, potendo due principii essere coerenti senza avere la medesima estensione. In tale senso la menzione delle *leggi vigenti* è diretta soltanto ad eliminare la supposizione che ora per la prima volta siasi dai nostri legislatori provveduto alla liberazione dello schiavo che trovisi nel nostro territorio o sopra i bastimenti nazionali; e l'articolo 1 del progetto, mentre non autorizza una tale supposizione, proclama ad un tempo il principio in termini chiari ed assoluti, che faranno cessare in avvenire ogni questione ed ogni dubbio.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Blanc.

BLANC. Je ne voudrais pas précisément soulever une objection, mais je désirerais toutefois dissiper un doute que semble faire naître la rédaction de l'article 1, rédaction que, pour mon compte, je trouve un peu obscure.

Si, par exemple, un navire sarde se trouvait à Rio-Ja-